



STATUTI E ORDINAMENTI

1088/2019

N. _____



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis
perpensisque STATUTIS Instituti Patristici sub titulo v. *Augustinianum ad instar*
Facultatis Pontificiae Universitatis Lateranensis, quæ in eorundem LX articulis
definiuntur ac statuuntur **rata habet** atque ad quinquennium experimenti gratia
approbat; iisque ad quos pertinet, ut rite observentur, præcipit; ceteris servatis de iure
servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XII mensis Iulii, a. D. MMXXI.


PRÆFECTUS

+ d. Vincentius Zaccari
A SECRETIS

I. STATUTI DELL'ISTITUTO PATRISTICO «AUGUSTINIANUM»

PROEMIO

L'Istituto Patristico «Augustinianum» è l'erede dello Studio Generale Romano dell'Ordine di sant'Agostino, fondato presso il Convento di s. Agostino “de Urbe” all'inizio del secolo XIV, dotato della Biblioteca Angelica nel secolo XVII e trasferito dall'anno 1882 nella sua sede attuale. Nell'anno 1908 lo Studio Generale ottenne le facoltà di Sacra Teologia e di Diritto Canonico e nell'anno 1965, per decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, fu aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense; per decreto della stessa Congregazione, il 25 luglio 1969, venne eretto canonicamente come istituto di specializzazione in Teologia e Scienze Patristiche incorporato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. La Congregazione per l'Educazione Cattolica, il 5 gennaio 2021, ha inserito l'Istituto Patristico «Augustinianum» nella Pontificia Università Lateranense come istituto *ad instar Facultatis*, a norma dell'art. 6 delle *Ordinationes* della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e dell'Art. 3, § 2 degli Statuti dell'Università Lateranense.

CAPITOLO I

NATURA E FINE DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto Patristico «Augustinianum» ha come patrono sant'Agostino, di cui studia il pensiero e tiene in alta considerazione la dottrina.

Art. 2.

L'Istituto Patristico «Augustinianum» persegue i seguenti fini:

- a) Coltivare e sviluppare la teologia per mezzo del magistero della Chiesa e la dottrina dei santi Padri, soprattutto s. Agostino, in modo da suscitare una più profonda comprensione del mistero di Cristo.
- b) Formare gli studenti in quelle discipline e preparandoli alla conoscenza delle fonti, alla pratica della ricerca e del lavoro scientifico, all'esercizio dell'insegnamento o ad assumere altre particolari funzioni nella vita della Comunità ecclesiale.

Art. 3.

Agli studenti ordinari dell'Istituto Patristico «Augustinianum» che hanno compiuto regolarmente il percorso di studi prescritto dalle norme dei presenti Statuti, la Pontificia Università Lateranense conferisce il grado e il titolo accademico della Licenza e del Dottorato in Teologia e Scienze Patristiche o solo in Scienze Patristiche.

CAPITOLO II

LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 4.

Le autorità superiori dell'Istituto sono il Gran Cancelliere e il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense. In particolare, è compito del Gran Cancelliere vigilare sulla disciplina accademica dell'Istituto e nominare i professori stabili. È compito del Rettore: vigilare che il

Consiglio di Istituto, il Preside e gli ufficiali adempiano con fedeltà i loro doveri; nominare il Preside scelto dal Moderatore Generale dell'Istituto dopo aver ottenuto il consenso del Gran Cancelliere e confermare il Vice-Preside da lui proposto; assistere alle sedute del Consiglio di Istituto. Il Gran Cancelliere e il Rettore concorrono a promuovere l'Istituto, a favorire la comunione con l'Università e con la Chiesa, nonché a vigilare attentamente che le norme della Santa Sede siano osservate nell'Istituto.

Art. 5.

I docenti e gli studenti dell'Istituto formano una comunità di cui tutti e ciascuno si devono prendere cura; il governo dello stesso, spetta prima di tutto e direttamente al Preside, con l'aiuto del Consiglio di Istituto.

A) Il Moderatore Generale

Art. 6.

Il Moderatore Generale dell'Istituto è il Priore Generale dell'Ordine di sant'Agostino; a lui compete:

- a) Scegliere il Preside dell'Istituto fra tre candidati proposti dal Consiglio di Istituto e presentarlo al Rettore dell'Università per la nomina.
- b) Presentare al Rettore, per la conferma, il Vice-Preside, eletto dal Consiglio di Istituto.
- c) Nominare il Bibliotecario.
- d) Stabilire, sentito il Consiglio di Istituto, il Direttore della rivista *Augustinianum* e il Reggente della *Cathedra Augustiniana*.
- e) Fatto sempre salvo il diritto di difesa, destituire dall'ufficio, per gravi motivi, il Preside dopo aver consultato il Rettore e ascoltato, se opportuno, i docenti ordinari.
- f) Firmare insieme con le altre Autorità dell'Istituto e dell'Università Lateranense i documenti originali dei gradi accademici.

B) Il Preside

Art. 7.

La scelta del Preside dell'Istituto spetta al Moderatore Generale entro una terna di candidati proposta dal Consiglio di Istituto. Il Moderatore Generale presenta il candidato al Rettore della Pontificia Università Lateranense, perché sia da lui nominato con il consenso del Gran Cancelliere e la conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 8.

Il Preside sia provvisto del titolo dottorale in qualcuna delle discipline sacre e si distingua per l'alta preparazione, comprovata dagli scritti e dall'insegnamento; sia anche professore stabile in qualche istituzione accademica e faccia parte dell'Ordine di sant'Agostino.

Art. 9.

Il Preside è nominato per quattro anni. Al termine del primo quadriennio il Preside può essere rinnovato; viene invece escluso un terzo mandato consecutivo.

Art. 10.

Al Preside competono le funzioni specifiche contenute nell'articolo 16 delle *Norme applicative* annesse alla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*:

- a) Dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;
- b) Rappresentare l'Istituto;
- c) Convocare il Consiglio di Istituto e presiederlo a norma degli Statuti;
- d) Sorvegliare l'amministrazione economica;

- e) Riferire al Rettore sugli affari più importanti;
- f) Partecipare al Senato Accademico, alla Conferenza dei Decani e Presidi e al Comitato per la Qualità dell'Università.
- g) Vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
- h) Inviare al Rettore la relazione annuale sullo stato dell'Istituto, di cui al n. 66 dei presenti Statuti.

C) Il Vice-Preside

Art. 11.

Il Consiglio di Istituto elegge il Vice-Preside, che il Moderatore Generale presenta al Rettore per la conferma, perché aiuti il Preside e, qualora il Preside sia assente o impedito, guidi l'Istituto e il Consiglio di Istituto.

Art. 12.

L'ufficio di Vice-Preside dura per quattro anni. Il Vice-Preside può essere riconfermato nell'ufficio una seconda volta di seguito, ma non per un terzo mandato consecutivo. Cessa automaticamente dall'incarico quando viene nominato un nuovo Preside.

D) Il Consiglio di Istituto

Art. 13.

Salva la potestà di direzione del Preside nel guidare l'Istituto, nel suo governo sia salvaguardato il principio della collegialità accademica, in modo che le questioni più importanti siano risolte collegialmente dal Consiglio, a cui è posto a capo il Preside.

Art. 14.

§ 1. Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Preside e composto dal Vice-Preside, dai professori stabili, da due rappresentanti dei professori non stabili e da due rappresentanti degli studenti. Alle sedute è convocato di diritto il Rettore che assiste personalmente o tramite un suo delegato.

§ 2. I rappresentanti dei professori e degli studenti sono eletti per un biennio da quelli che essi rappresentano.

Art. 15.

Il Consiglio di Istituto si riunisce ordinariamente due volte l'anno e ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di un terzo dei suoi membri.

Art. 16.

Il Consiglio di Istituto si occupa di tutte le attività accademiche che fanno riferimento al governo dell'Istituto e alla struttura del *curriculum* scientifico; attua scrupolosamente le disposizioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica, elegge il Vice-Preside e propone al Moderatore Generale dell'Istituto i candidati all'ufficio di Preside.

Art. 17.

Tutti i membri del Consiglio di Istituto godono di voto deliberativo. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che non si tratti della modifica degli Statuti, da proporsi alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, che richiede la maggioranza dei 2/3 dei voti. Per la validità della riunione si richiede la presenza di due terzi dei membri.

E) Gli altri Consigli

Art. 18.

All'interno del Consiglio di Istituto, il Consiglio speciale, composto dal Preside, dal Vice-Preside e dai soli professori stabili, propone la cooptazione e la promozione dei professori stabili di cui all'art. 24 §2.

Art. 19.

Il Consiglio di Amministrazione, costituito dal Preside, dal Vice-Preside, dal Segretario, dall'Economo e da due professori eletti dal Consiglio di Istituto, si occupa delle questioni economiche. Viene convocato ordinariamente una volta l'anno.

Art. 20

L'Assemblea dei Docenti si riunisce almeno una volta l'anno per verificare e coordinare l'attività didattica; con cadenza biennale elegge i rappresentanti dei docenti al Consiglio di Istituto.

CAPITOLO III

I DOCENTI

Art. 21.

§ 1. Tutti i professori dell'Istituto, sia con l'insegnamento che con la ricerca scientifica da concludersi anche con pubblicazioni, devono dare diligentemente il loro apporto allo sviluppo della scienza, al bene di tutta la comunità accademica, al profitto degli studenti, secondo l'art. 28 della *Veritatis gaudium* e l'art. 23 § 1 delle sue Norme Applicative.

§ 2. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze incompatibili con i loro compiti di insegnamento e di ricerca.

Art. 22.

§ 1. I docenti sono di diversi ordini: stabili (ordinari e straordinari), incaricati, invitati e assistenti.

§ 2. I docenti stabili devono essere membri dell'Ordine di sant'Agostino.

§ 3. Nell'Istituto devono esserci almeno cinque docenti stabili.

Art. 23.

§ 1. Sono chiamati stabili i docenti cooptati nell'Istituto, ai quali spetta la massima responsabilità perché la vita accademica cresca e si consolidi. Essi sono distinti in ordinari e straordinari.

§ 2. Il docente straordinario, che abbia compiuto almeno tre anni accademici interi in questa funzione, può essere promosso "al più alto ordine didattico" (cf. *Veritatis gaudium*, art. 27 § 2), cioè quello di docente ordinario.

§ 3. Un docente stabile dell'Istituto non può essere contemporaneamente docente stabile di altre istituzioni accademiche.

Art. 24.

§ 1. Perché qualcuno sia cooptato tra i docenti stabili dell'Istituto è necessario che egli abbia tutti i requisiti stabiliti negli artt. 25 e 26 della *Veritatis gaudium* e nell'art. 19 delle sue *Norme Applicative*.

§ 2. La valutazione relativa alla cooptazione e alla promozione dei docenti stabili è riservata al Consiglio speciale, di cui all'art. 18; il Preside, sentito il parere del Consiglio di Istituto, notifica i nomi dei candidati al Rettore che li presenta al Gran Cancelliere perché, dopo aver ottenuto il *nulla osta* della Santa Sede, li nomini a norma dell'art. 27 della *Veritatis gaudium* e dell'art. 20 delle sue Norme Applicative.

§ 3. Il Consiglio speciale, per svolgere quanto gli è prescritto dall'art. 24 § 2, svolga una diligentissima indagine sulle qualità dei candidati, accertate mediante una procedura di valutazione comparativa per titoli e pubblicazioni.

Art. 25.

I docenti incaricati devono aver conseguito il dottorato o essere esperti nella materia che viene loro assegnata; il Preside, sentito il parere del Consiglio di Istituto e ottenuta l'approvazione del Rettore procede alla loro nomina. Nel caso di nuovi docenti, il Preside, sentito il parere del Consiglio di Istituto, li propone al Rettore perché siano approvati dal Gran Cancelliere.

Art. 26.

I docenti invitati sono coloro che provengono da altre Facoltà per tenere corsi o speciali lezioni su materie connesse alle tematiche dell'Istituto, nelle quali siano particolarmente esperti. Vengono chiamati dal Preside, dopo aver ottenuto l'approvazione del Rettore.

Art. 27.

Gli assistenti, che devono essere in possesso almeno della licenza, aiutano i docenti stabili nell'insegnamento e nella direzione dei seminari e gli studenti nello studio privato. Vengono designati dal Preside per un anno e possono essere confermati nell'ufficio.

Art. 28.

I docenti stabili hanno il diritto di restare nell'insegnamento fino al compimento del settantesimo anno di età. In ogni caso il docente può mantenere la direzione di tesi degli studenti fino ai settantacinque anni.

Art. 29.

Tutti i docenti usufruiscono, in base alle loro competenze, di una giusta libertà d'insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Dottrina ecclesiale e in comunione con il Magistero della Chiesa.

Art. 30.

I chierici diocesani, i religiosi e i loro equiparati, per essere docenti nell'Istituto, devono avere il consenso del proprio Ordinario, Gerarca o Superiore, osservando le norme stabilite al riguardo dalla competente Autorità ecclesiastica.

Art. 31.

§ 1. Qualora un docente sia accusato di una grave colpa contro gli ordinamenti dell'Istituto in quel che riguarda la dottrina, il plagio e altri comportamenti non etici, si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Preside ed il docente stesso. Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata dal Consiglio di Istituto, in modo che il primo esame del caso sia fatto all'interno dell'Istituto. Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale esamini la questione per provvedervi nel modo opportuno. È sempre da assicurare al docente il diritto di conoscere l'accusa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni. Resta comunque il diritto di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso.

§ 2. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere, sentito il Rettore, sospenda *ad tempus* il docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

CAPITOLO IV

GLI STUDENTI

Art. 32.

Gli studenti sono: ordinari, straordinari, ospiti e uditori.

- a) Sono ordinari gli studenti che si iscrivono per portare a compimento tutti gli obblighi scolastici al fine di ottenere i gradi accademici.
- b) Sono straordinari quelli che si iscrivono per frequentare i corsi, ma non possono conseguire i gradi accademici; essi possono chiedere un attestato degli esami superati.
- c) Sono ospiti gli studenti che si iscrivono per frequentare al massimo tre corsi in un semestre; essi possono chiedere un attestato degli esami superati.
- d) Sono uditori gli studenti che si iscrivono per frequentare i corsi con l'intenzione di non sostenere i relativi esami; possono chiedere un attestato di frequenza.

Art. 33.

§ 1. Possono essere iscritti all'Istituto come studenti tutti coloro che, forniti di regolare attestato, siano idonei per condotta morale, per gli studi precedenti, e desiderino formarsi secondo il suo progetto accademico.

§ 2. Possono essere ammessi come studenti ordinari coloro che sono in possesso del titolo accademico di primo ciclo rilasciato da una Facoltà Teologica.

§ 3. A coloro che hanno compiuto il ciclo completo della formazione sacerdotale o hanno seguito corsi completi di studi filosofici e teologici in altre sedi competenti e approvate non-accademiche, si richiede un regolare attestato ufficiale degli studi compiuti, con le materie frequentate e i voti conseguiti. Tale attestato sarà esaminato dalla Presidenza e l'idoneità del candidato dovrà essere verificata in un colloquio da sostenere davanti a due docenti nominati dal Preside.

Art. 34.

Chi ha ottenuto altrove la licenza in Teologia, si può iscrivere al corso per il dottorato, purché frequenti le lezioni di patristica con i relativi esami e le esercitazioni prescritte.

Art. 35.

Per i chierici o i seminaristi iscritti all'Istituto, si richiede un attestato riguardo alla condotta morale, rilasciato dal proprio Ordinario, Superiore o da un delegato; per gli altri, invece, da una persona ecclesiastica.

Art. 36.

Gli studenti ordinari eleggono dal loro novero i loro rappresentanti al Consiglio di Istituto.

Art. 37.

Gli studenti per una grave causa possono essere temporaneamente sospesi dall'Istituto o privati di alcuni loro diritti. Nei casi più gravi, possono essere espulsi dall'Istituto stesso, salva sempre il loro diritto di difesa. La facoltà di sospensione spetta al Preside, mentre quella di espulsione al Consiglio di Istituto.

CAPITOLO V

GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 38.

Gli ufficiali dell'Istituto sono il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario. Il Segretario e l'Economo vengono nominati dal Preside, dopo essersi consultato con il Moderatore Generale e con il Vice-Preside, per un quadriennio con la possibilità di rinnovo. Il Bibliotecario viene nominato direttamente dal Moderatore Generale per un quinquennio rinnovabile.

Art. 39.

I compiti del Segretario sono:

- a) aver cura della segreteria e dell'archivio dell'Istituto;
- b) redigere gli atti ufficiali dei Consigli di Istituto e la relazione annuale;
- c) fungere da segretario nel Consiglio di Istituto e di Amministrazione;
- d) provvedere che sia osservato quanto stabilito dal Preside e dal Consiglio di Istituto.

Art. 40.

L'Economo dell'Istituto tiene conto delle uscite e delle entrate e si occupa delle spese ordinarie.

Art. 41.

Il Bibliotecario, alla fine dell'Anno accademico, presenti al Preside una relazione sullo stato della Biblioteca.

CAPITOLO VI

I GRADI ACCADEMICI

Art. 42.

I gradi accademici conferiti dalla Pontificia Università Lateranense, tramite l'Istituto Patristico «Augustinianum», sono la licenza e il dottorato in Teologia e Scienze Patristiche e la licenza e il dottorato in Scienze Patristiche.

A) LA LICENZA

Art. 43.

La licenza è il grado accademico che attesta in un candidato un'ampia conoscenza della scienza patristica e la sua idoneità alla ricerca in questo ambito; essa abilita all'insegnamento in un Seminario Maggiore o in una Istituzione equivalente.

Art. 44.

Perché qualcuno ottenga la licenza si richiede che:

- a) Abbia frequentato le lezioni e le esercitazioni delle discipline prescritte, superandone gli esami.
- b) Abbia mostrato l'idoneità al lavoro scientifico nelle discipline teologiche e patristiche attraverso una dissertazione scritta, che deve essere approvata da due professori.
- e) Abbia superato l'esame finale comprensivo.

B) IL DOTTORATO

Art. 45.

Il dottorato è il grado accademico con cui viene insignito chi ha mostrato di aver raggiunto la piena maturità scientifica con prove speciali, e soprattutto con un'opera pubblicata che giova al progresso della disciplina; esso abilita all'insegnamento in una Facoltà.

Art. 46.

Perché qualcuno ottenga il dottorato si richiede che:

- a) Abbia frequentato i corsi prescritti per il dottorato e ne abbia superato gli esami.
- d) Abbia difeso, almeno davanti a quattro professori, la tesi dottorale, che deve apportare uno sviluppo originale alla scienza. Essa deve essere pubblicata integralmente oppure parzialmente, a giudizio della Commissione.

CAPITOLO VII

I SUSSIDI DIDATTICI E INFORMATICI

A) LA BIBLIOTECA

Art. 47.

La Biblioteca dell'Istituto è costituita dal fondo librario della Biblioteca del Padre Generale dell'Ordine di Sant'Agostino. Il Consiglio Generale dell'Ordine di Sant'Agostino eroga le somme necessarie per la sua conservazione e il suo accrescimento.

Art. 48.

La gestione della Biblioteca è normata da un proprio regolamento.

B) LA RIVISTA AUGUSTINIANUM

Art. 49.

Per l'approfondimento degli studi patristici l'Istituto cura la pubblicazione della rivista *Augustinianum*, aperta ai contributi dei docenti e di altri studiosi.

Art. 50.

Compete al Moderatore Generale, sentito il Consiglio di Istituto, nominare il Direttore della rivista, per un mandato di cinque anni rinnovabili.

Art. 51.

Le pubblicazioni non periodiche dell'Istituto siano affidate a un Direttore, nominato dal Moderatore Generale, sentito il Consiglio di Istituto, per la durata di cinque anni rinnovabili.

C) LA CATHEDRA AUGUSTINIANA

Art. 52.

All'Istituto Patristico è annessa la *Cathedra Augustiniana*, eretta nel 1959 con il fine di promuovere una più diffusa conoscenza della dottrina di sant'Agostino e del suo influsso sui posteri, specialmente la sua importanza per la teologia, la filosofia e le problematiche contemporanee, mediante iniziative aperte a un pubblico più vasto.

Art. 53.

Il Moderatore Generale, sentito il Consiglio di Istituto, nomina il Reggente della *Cathedra Augustiniana*, particolarmente esperto di ciò che riguarda sant'Agostino. Il Reggente, che ha un mandato di cinque anni, richiama il parere del Preside nello svolgimento del suo ufficio in modo che entrambi possano promuovere di comune accordo il fine dell'Istituto.

CAPITOLO VIII

L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 54.

L'Istituto si sostiene economicamente grazie alle tasse versate dagli studenti, alla sovvenzione elargita dall'Ordine di sant'Agostino e ad altri eventuali introiti.

Art. 55.

Le spese ordinarie dell'Istituto sono:

- a) Il giusto compenso da conferire ai docenti e al personale dell'Istituto, nel rispetto della legislazione della Repubblica Italiana;
- b) Le spese per la manutenzione ordinaria della sede dell'Istituto.

Art. 56.

§ 1. Le spese di ordinaria amministrazione competono al Preside e all'Economo; quelle di maggiore importanza al Consiglio di Amministrazione.

§ 2. Gli atti di amministrazione straordinaria spettano al Consiglio Generale dell'Ordine di sant'Agostino.

Art. 57.

Le tasse che devono essere versate all'Istituto dagli studenti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 58.

L'Economo dell'Istituto predisponga annualmente il preventivo di spesa e, alla fine di ogni anno stili il bilancio consuntivo; entrambi devono essere presentati al Moderatore Generale e al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.

CAPITOLO IX

LE RELAZIONI TRA L'ISTITUTO E LA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

Art. 59.

L'Istituto Patristico «Augustinianum» è inserito come Istituto *ad instar Facultatis* nella Pontificia Università Lateranense quale centro speciale di ricerca nell'ambito degli studi patristici. L'istituto è pertanto sottoposto agli Statuti della Pontificia Università Lateranense per quanto riguarda l'Autorità personale del Gran Cancelliere e del Rettore, la disciplina accademica, la nomina dei docenti e la composizione di organi collegiali di governo dell'Università.

Art. 60.

I gradi accademici – licenza e dottorato – che si conseguono nell'Istituto sono conferiti dalla Pontificia Università Lateranense, e pertanto i diplomi devono essere sottoscritti da quanti la reggono

e rappresentano, cioè dal Gran Cancelliere e dal Rettore per i dottorati; dal Rettore per la licenza. Devono essere sottoscritti anche dal Moderatore Generale, dal Preside e dal Segretario dell'Istituto.

II. ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 1*.

I gradi accademici conferiti dalla Pontificia Università Lateranense tramite l'Istituto Patristico «Augustinianum» sono la licenza e il dottorato in Teologia e Scienze Patristiche; e la licenza e il dottorato in Scienze Patristiche per quanti pervengono a questi studi provvisti di una formazione antichistica, ma non teologica.

Art. 2*.

Prima di essere ammessi al ciclo di studi per la licenza o per il dottorato, lo studente deve dar prova di conoscere le principali lingue patristiche, cioè il greco e il latino, o acquisirne la conoscenza frequentando e superando gli esami dell'anno propedeutico.

Art. 3*.

L'anno accademico è diviso in due semestri: il primo da settembre a gennaio e il secondo da febbraio a giugno.

A) LA LICENZA

Art. 4*.

§ 1. Si consegue la licenza in Teologia e Scienze Patristiche dopo aver superato gli esami di tutti i corsi prescritti, dopo la stesura di un lavoro scritto e un esame orale comprensivo da sostenersi davanti ad almeno tre docenti nominati dal Preside.

§ 2. Nel biennio per la licenza vengono presentati autori, temi e contesto della teologia patristica; lo studente deve conseguire, frequentando i corsi e sostenendo i relativi esami, un totale di 96 Crediti formativi del Sistema europeo (ECTS) (1 ECTS = circa 6 ore di lezione frontale), al fine di sviluppare una conoscenza globale e criticamente fondata dell'età patristica.

Art. 5*.

Perché ciò si verifichi e non venga omissa nessun aspetto essenziale della scienza patristica, nei corsi verranno offerti insegnamenti relativi ai seguenti ambiti:

- I. Patrologia fondamentale: presentazione cronologica di autori, temi ed eventi.
- II. Teologia patristica: approfondimenti su singoli temi e autori.
- III. Lettura dei Padri: esegesi ed ermeneutica delle opere più importanti.
- IV. Metodologia e strumenti per lo studio della patrologia.
- V. Contesto sociale e culturale dell'antichità cristiana.
- VI. Sant'Agostino: vita, opera e pensiero.

Tra i corsi predisposti ogni anno, alcuni sono obbligatori e altri opzionali, in modo da garantire un'uniformità di fondo al percorso accademico degli studenti, senza per questo mortificarne la pluralità di percorsi.

Art. 6*.

Al termine del biennio, lo studente presenterà una dissertazione di almeno 60 pagine di testo (*Dissertatio ad licentiam consequendam*), che comprovi la sua dimestichezza nella ricerca patristica e la capacità di maneggiare con competenza sia le fonti primarie che la letteratura secondaria; essa sarà condotta sotto la supervisione di due docenti nominati dal Preside. A questo lavoro sono assegnati 24 ECTS.

Art. 7*.

Quanto detto per gli studenti iscritti alla licenza in Teologia e Scienze Patristiche ha vigore anche per gli studenti iscritti alla licenza in Scienze Patristiche.

B) IL DOTTORATO

Art. 8*.

Dopo aver conseguito la licenza in Teologia e Scienze Patristiche, gli studenti che hanno ottenuto almeno la media di 27/30 e aspirano al dottorato si devono impegnare a frequentare dei corsi integrativi, alcuni dei quali appositamente predisposti, e sostenerne gli esami per un totale di 40 ECTS.

Art. 9*.

Alla tesi di dottorato, che deve avere almeno 150 pagine di testo (*Dissertatio ad doctoratum consequendum*), sono assegnati altri 40 ECTS; questa viene condotta sotto la supervisione di due docenti e deve essere un lavoro originale e approfondito, che apporti un contributo originale allo sviluppo della ricerca patristica.

Art. 10*.

Gli studenti che si iscrivono al dottorato provenendo da un'altra licenza in discipline teologiche, dovranno integrare le loro competenze nelle scienze patristiche attraverso la frequenza di corsi con relativi esami, di 80 ECTS, ai quali vanno aggiunti i 40 ECTS della tesi. La norma vale anche per i candidati al dottorato in scienze patristiche.

C) IL METODO DI INSEGNAMENTO

Art. 11*.

La formazione sia volta a presentare agli studenti sia i contenuti della scienza patristica che gli strumenti per la valutazione critica degli stessi e gli strumenti di indagine, in modo da favorire l'elaborazione di una sintesi personale e la capacità di intraprendere e portare a compimento ulteriori ricerche.

Art. 12*.

Secondo l'opportunità e l'esigenza, alcuni corsi – specialmente quelli degli ambiti I (Patrologia Fondamentale) e IV (Metodologia e strumenti) – contemplino una parte seminariale perché gli studenti possano esercitarsi attivamente nella ricerca attraverso la preparazione di interventi da presentare in classe e la messa a punto di elaborati scritti.

Art. 13*.

La frequenza dei corsi è obbligatoria; se le assenze in un corso superano un terzo dell'intero ammontare delle ore di lezione, lo studente non potrà essere ammesso all'esame. Si raccomanda di non frequentare, in ogni singolo semestre, più di sei corsi; eventuali deroghe devono essere approvate dal Preside.

Art. 14*.

La lingua principale di insegnamento dell'Istituto è l'italiano, di cui tutti gli studenti devono avere una discreta padronanza; per poter accedere alla lettura di saggi in lingua straniera, i licenziandi devono dare attestazione della conoscenza di due lingue straniere a scelta tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo; i dottorandi dovranno conoscere almeno tre delle summenzionate lingue.

D) GLI ESAMI

Art. 15*.

Nessuno può essere promosso a qualche grado accademico se non ha superato con buon esito tutti gli esami prescritti per conseguirlo.

Art. 16*.

Gli esami possono essere in forma: scritta, sia come prova da svolgersi che come elaborato, a seconda dell'opportunità; orale oppure, se la materia di studio lo richiede, mista, secondo la prescrizione del Consiglio di Istituto. Gli esami orali sono pubblici.

Art. 17*.

Ci possono essere tre sessioni di esami per anno: estiva, autunnale e invernale. L'alunno respinto all'esame ha il diritto di ripeterlo, ma non nella stessa sessione. Altre sessioni possono essere convocate a giudizio del Consiglio ristretto solo per la licenza e il dottorato.

Art. 18*.

L'esame finale per la licenza si svolge oralmente davanti a tre professori; il candidato dovrà dimostrare l'adeguata conoscenza delle materie e dei corsi che sono stati insegnati nel biennio. Il candidato sostenga per un'ora la discussione sia riguardo alla ricerca scritta di cui all'art. 6* che delle questioni principali relative all'intera patristica.

Art. 19*.

L'esame per il conseguimento del dottorato si svolge oralmente, in pubblica seduta, alla presenza di almeno quattro professori, uno dei quali svolge la funzione di presidente; due di questi siano i supervisori che hanno accompagnato il candidato nella preparazione della tesi.

Art. 20*.

Negli esami finali per la licenza e il dottorato, la media sia stabilita in modo da conservare una giusta proporzione:

- a) Per la licenza, tra l'esercitazione finale (coefficiente 10), l'esame *de universa patrologia* (coefficiente 15) e la media dei voti che lo studente ha ricevuto nel biennio per la licenza (coefficiente 5).
- b) Per il dottorato, tra la tesi scritta (coefficiente 20), la sua difesa pubblica (coefficiente 5) e la media dei voti che lo studente ha ricevuto negli esami per il dottorato (coefficiente 5).